



**Scheda di commento al DDL**  
**“Misure per lo sviluppo economico, la semplificazione,**  
**la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica**  
**e la perequazione tributaria”**  
(A.C. 1441 del 3 luglio 2008)

## **Indice "cliccabile"**

[Art. 1 e 2: Destinazione Fondi europei](#)

[Art. 15, 16 e 17 Energia e nucleare](#)

[Art. 24 \(Deleghe al Governo per la riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali\)](#)

[Art. 32 \(Misure contro il lavoro sommerso\)](#)

[Art. 37 \(Territorializzazione delle procedure concorsuali\)](#)

[Art. 38 \(Mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche\)](#)

[Art. 39 \(Aspettativa\)](#)

[Art. 41 e 43: organizzazione e razionalizzazione della spesa di funzionamento delle pubbliche amministrazioni](#)

[Art 61-62 e 66-67: modifica di norme del codice civile e del lavoro](#)



**Scheda di commento al DDL**  
**“Misure per lo sviluppo economico, la semplificazione,**  
**la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica**  
**e la perequazione tributaria”**  
(A.C. 1441 del 3 luglio 2008)

Art. 1

*(Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate)*

1. Al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono revocate le relative assegnazioni operate dal CIPE per il periodo 2000-2006 in favore di Amministrazioni centrali con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell'ambito di Accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, per le analoghe risorse ad esse assegnate, costituiscono norme di principio per le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse disponibili previa intesa con la Conferenza permanente.

Le risorse liberate ai sensi del comma 1 che siano già state trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio dello Stato per essere riassegnate alla unità previsionale di base in cui è iscritto il Fondo per le aree sottoutilizzate.

Art. 2

*(Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale)*

1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dal 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese. Il fondo è alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate all'attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82.

2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello Sviluppo Economico, si provvede alla ripartizione del Fondo di cui al precedente comma, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nel rispetto delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio e dell'11 luglio 2006, i Programmi operativi nazionali finanziati con risorse comunitarie per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 possono essere ridefiniti in coerenza con i principi di cui al presente articolo.

Costituisce un principio fondamentale, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, la concentrazione da parte delle Regioni su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari.



**Scheda di commento al DDL**  
**“Misure per lo sviluppo economico, la semplificazione,**  
**la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica**  
**e la perequazione tributaria”**  
(A.C. 1441 del 3 luglio 2008)

***Fondi strutturali europei: si privilegiano le infrastrutture a discapito della conoscenza***

La manovra economica presentata rimette in discussione il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013 per l'utilizzo dei fondi strutturali approvato dalla Commissione Europea a fine 2007.

In particolare si ipotizza la riprogrammazione degli investimenti previsti con Fondi per le Aree Sottoutilizzate (FAS), dando priorità differenti rispetto alle indicazioni presenti oggi nel QSN2007/2013. In tal modo le 4 regioni meridionali (Abruzzo, Molise, Basilicata e Sardegna), escluse dall'Obiettivo Convergenza e che attendono le risorse loro destinate dal FAS per l'istruzione, rischiano seriamente di non vedere quelle risorse, così come le 4 regioni (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) dell'Obiettivo Convergenza vedranno diminuite la loro quota delle risorse FAS per l'istruzione.

L'obiettivo evidente è quello di concentrare nel Cipe (struttura che fa capo direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri) sia la gestione dei fondi e la decisione dei progetti da finanziare, riservando un ruolo sempre più flebile alle Regioni, che verrebbero solo sentite.

Si tratta di ingenti somme se si considera che il finanziamento FAS 2007/2013 per l'istruzione, la formazione e ricerca è di circa nove milioni di euro.

Poiché viene ipotizzato che gli obiettivi dei Programmi Operativi Nazionali e interregionali possano essere rivisti per finalizzarli maggiormente su infrastrutture, sicurezza, tutele dell'ambiente (trattamento dei rifiuti), risulta che verranno penalizzati gli interventi di sostegno alla formazione del capitale umano, della ricerca e dell'innovazione tecnologica presenti nell'attuale QSN.

La promozione dei circuiti della conoscenza, la diffusione di elevati livelli di competenze, l'equità di accesso e l'apprendimento continuo della popolazione, prioritari nel QSN approvato, vengono accantonati e, laddove possibile per via del non completamento delle procedure di approvazione dei programmi, cancellati a favore di discutibili interventi sulle infrastrutture.

Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita sono destinati a rimanere nel limbo delle petizioni di principio.

**Art. 15**

*(Delega al Governo per la definizione dei criteri di localizzazione dei siti nucleari e delle misure compensative da riconoscere alle popolazioni interessate)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, secondo le modalità, i criteri ed i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 dicembre 2008, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti i criteri per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare, per i sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare e per la definizione delle misure compensative minime da corrispondere alle popolazioni interessate.

2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e protezione;
- b) definizione di adeguati livelli di sicurezza dei siti, che tengano conto delle esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente;
- c) riconoscimento di benefici diretti alle famiglie ed alle imprese residenti nel

territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture;

- d) nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture ed insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 246 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

3. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 16**  
*(Energia nucleare)*

1. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, sono definite le tipologie degli impianti di produzione elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale. Con le stesse modalità sono, altresì, stabilite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al precedente periodo.

**Art. 17**  
*(Promozione dell'innovazione nel settore energetico)*

1. Al fine di promuovere la ricerca nel settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e delle tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, è stipulata apposita convenzione tra l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti ed il Ministero dello sviluppo economico ove sono individuate le risorse della stessa Agenzia disponibili per la realizzazione del Piano di cui al successivo comma, per ciascun anno del triennio. La Convenzione è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tali fini il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, provvede alla approvazione di un piano operativo quinquennale che, fermo restando quanto disposto al comma 2, definisce obiettivi specifici, priorità, modalità di utilizzo delle risorse e tipologia dei soggetti esecutori.

2. Il Piano di cui al comma 1 persegue in particolare le seguenti finalità:

- a) realizzazione di un progetto dimostrativo sulla cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, con il concorso dei principali operatori nazionali industriali e della ricerca, con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto;
- b) partecipazione attiva, con ricostruzione della capacità di ricerca e sviluppo, ai programmi internazionali sul nucleare denominati "Generation Four International Forum" (GIF), "Global Nuclear Energy Partnership" (GNEP), "International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles" (INPRO), "Accordo bilaterale Italia-USA di cooperazione energetica", "International Thermonuclear Experimental Reactor" (ITER).



**Scheda di commento al DDL**  
**“Misure per lo sviluppo economico, la semplificazione,**  
**la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica**  
**e la perequazione tributaria”**  
(A.C. 1441 del 3 luglio 2008)

***Esclusione dell'ENEA dai programmi energetici***

Gli ART 15 e 16 del Capo III relativo all'Energia, intervengono in maniera pesantissima sulla materia energetica, riproponendo in modo massiccio il ricorso al nucleare e azzerando quello che gli italiani hanno sancito con il referendum del '87.

La via del nucleare viene proposta non solo per le finalità, comprensibili, della ricerca scientifica, ma per l'approvvigionamento energetico, abbandonando qualunque discorso sulle fonti rinnovabili.

Non viene mai nominato l'ENEA, l'ente di ricerca pubblico cui è affidata la missione di Ricerca e Sviluppo sull'energia e quella di presidio nucleare.

Notiamo anche la semplificazione delle procedure per la individuazione delle aree dove insediare i siti (non si sa quanti) che verranno scelte dal Governo, prevedendo strumenti compensativi nei confronti delle zone interessate.

Non vengono indicate le strategie e le competenze che verranno utilizzate.

I programmi nucleari sono cose serie e vanno affrontati definendo il "sistema" di ricerca, di gestione e di controllo.

Art. 24

*(Deleghe al Governo per la riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, finalizzati alla riorganizzazione dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, della Croce rossa italiana, della Lega italiana per la lotta contro i tumori, dell'Agenzia italiana del farmaco, dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), dell'Istituto per gli affari sociali e di Italia Lavoro s.p.a. nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali sugli stessi enti, istituti e società, in base ai seguenti principi e criteri direttivi;

a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e all'organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, prevedendo altresì la trasformazione di Italia Lavoro s.p.a. in ente pubblico economico, con eventuale incorporazione nello stesso, in tutto o parte, dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e dell'Istituto per gli affari sociali;

b) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti vigilati ai principi e alle esigenze di razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) ridefinizione del rapporto di vigilanza fra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, la possibilità per il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

d) previsione dell'obbligo degli enti e istituti vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente delega, entro

**Scheda di commento al DDL**  
**“Misure per lo sviluppo economico, la semplificazione,**  
**la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica**  
**e la perequazione tributaria”**  
(A.C. 1441 del 3 luglio 2008)

- il termine di un anno dalla data di entrata in vigore degli stessi;
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I pareri sono espressi, rispettivamente, entro quaranta ed entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreti legislativi, decorsi tali termini i decreti sono emanati anche in assenza dei pareri.
3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute, mediante l'emanazione di regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400. I regolamenti tengono conto dei seguenti criteri:
- a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
  - b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
  - c) limitazione del numero delle strutture a quelle strettamente indispensabili all'adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della salute;
  - d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi.

Se in una prima versione del disegno di legge il Governo con un decreto finanziario si attribuiva la delega a riorganizzare ISS e ISPEL (oltre ad altri enti non di ricerca), ora questa delega viene estesa anche a ISFOL e IAS (ex IMMS).

Gli obiettivi dichiarati sono semplificazione, razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi e ridefinizione del rapporto di vigilanza fra il Ministero e gli enti stessi, prevedendo la possibilità di emanare indirizzi e direttive nei confronti di questi. Tutto questo si traduce nella trasformazione di questi enti a bracci operativi del ministero alla stregua di semplici uffici interni.

Nel caso dell'ISFOL e dell'IAS addirittura si prevede la possibilità di incorporazione in tutto o in parte in un ente pubblico economico derivato dalla trasformazione di Italia Lavoro s.p.a., ente strumentale del Ministero del Lavoro.

La parola ricerca in tutto l'articolo non compare mai!

Ma ISS, ISPEL, IAS e ISFOL sono enti pubblici di ricerca. Per essi, e per il loro personale, vale in particolare un principio della nostra Carta Costituzionale: l'autonomia, da cui traggono la capacità di fare attività di ricerca, e quell'autorevolezza che permette loro di essere supporto alle scelte che il Governo dovrebbe operare.

Art. 32

(Misure contro il lavoro sommerso)

1. All'articolo 3 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'articolo 36 bis, comma 7, lett. a), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Ferma restando l'applicazione

**Scheda di commento al DDL**  
**“Misure per lo sviluppo economico, la semplificazione,**  
**la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica**  
**e la perequazione tributaria”**  
(A.C. 1441 del 3 luglio 2008)

delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. La sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento»; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora dalle registrazioni effettuate sul libro unico del lavoro nel mese precedente all'accertamento ispettivo oppure da altri adempimenti obbligatori precedentemente assolti si evidenzia comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione»; c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente».

2. Al comma 7 bis dell'articolo 36 bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, inserito dall'articolo 1, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 la parola «constatate» è sostituita dalla parola «commesse».

**Vengono attenuate le sanzioni di tipo amministrativo a carico del datore di lavoro che utilizza lavoratori irregolari e a nero.**

**Il complesso degli interventi previsti sia nel DDL di Finanziaria che nel DL 112/2008 ad esso collegato tende a cancellare le norme in materia lavoristica introdotte dal governo di centrosinistra ripristinando così una condizione penalizzante per i lavoratori e favorevole in maniera sfacciata per le imprese.**

**Art. 37**

*(Territorializzazione delle procedure concorsuali)*

1. Il comma 1 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è così sostituito: “1. Le pubbliche amministrazioni coprono i propri fabbisogni nel rispetto del principio del prevalente accesso dall'esterno, tramite concorso pubblico, e del previo esperimento delle procedure di mobilità, con le modalità da adottarsi nei propri regolamenti di organizzazione. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

- a) tramite procedure selettive conformi ai principi di cui al comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta;
- b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.”

2. Al comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “A tali fini le dotazioni organiche sono articolate

per area o categoria, profilo professionale e posizione economica”.

3. Al comma 5 dell’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prima del primo periodo è inserito il seguente: “Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici individuano i posti per i quali avviare le procedure concorsuali dall’esterno e di progressione interna nella programmazione triennale dei fabbisogni con riferimento alle sedi di servizio e ove non possibile con riferimento ad ambiti regionali”.
4. Al comma 5-bis dell’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall’art. 1, comma 230, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole “I vincitori di concorso” sono aggiunte le seguenti: “e i vincitori delle procedure di progressione verticale”. Alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: “Nelle procedure di progressione verticale la permanenza nelle sedi carenti di organico, individuate dalle amministrazioni e comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, è considerato titolo di preferenza.”

Le pubbliche amministrazioni nelle assunzioni dovranno garantire il principio del prevalente accesso dall’esterno. Nel vecchio testo si faceva riferimento ad un adeguato accesso dall’esterno. Facile immaginare l’impatto sulle procedure concorsuali interne e sulle stabilizzazioni di una simile previsione.

Si stabilisce inoltre che le dotazioni organiche siano definite per profilo professionale area o categoria e posizione economica (assoggettando all’autorizzazione anche i passaggi all’interno delle aree, o categorie, e dei profili) e che nella programmazione triennale dei fabbisogni si debba fare riferimento alle sedi di servizio o alle aree regionali. Viene previsto che anche i vincitori delle procedure selettive interne oltre ai vincitori di concorso debbano rimanere nella sede di servizio per almeno 5 anni. La permanenza nelle sedi con carenza di organico diventa titolo preferenziale.

#### Art. 38

*(Mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche)*

1. In caso di conferimento di funzioni statali alle regioni ed alle autonomie locali ovvero di trasferimento o conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici ovvero di esternalizzazione di attività e servizi, si applicano al personale ivi adibito, in caso di esubero, le disposizioni dell’art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il personale che oppone un reiterato rifiuto, pari a due volte in 5 anni, per giustificate ed obiettive esigenze di organizzazione dell’amministrazione si considera in posizione di esubero, con conseguente applicazione di quanto previsto dall’art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. All’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2-quinquies, è aggiunto il seguente: “2-sexies. Le pubbliche amministrazioni per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all’articolo 6 del presente decreto, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore ai tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.”



**Scheda di commento al DDL**  
**“Misure per lo sviluppo economico, la semplificazione,**  
**la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica**  
**e la perequazione tributaria”**  
(A.C. 1441 del 3 luglio 2008)

Questo articolo ha un solo obiettivo: accelerare le privatizzazioni e la cessione a terzi dei servizi erogati dal sistema pubblico. Lo dimostra il fatto che per le procedure di mobilità, utilizzo e comando del personale si richiamano norme già esistenti.

Art. 39  
*(Aspettativa)*

1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di 12 mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato.
2. Nel periodo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Qui si estende anche ad attività autonome la norma già prevista dai CCNL rispetto alla possibilità di effettuare per un anno altre esperienze lavorative di tipo subordinato.

Art. 41  
*(Spese di funzionamento)*

Dopo l'art. 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 è inserito il seguente articolo:

“Art. 6-bis  
*(Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa di funzionamento delle pubbliche amministrazioni)*”

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.

2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'art. 6 del presente decreto legislativo nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.

I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza nei propri verbali dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e personale, anche ai fini della valutazione dirigenziale di cui all'art. 5 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286.”.



**Scheda di commento al DDL**  
**“Misure per lo sviluppo economico, la semplificazione,**  
**la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica**  
**e la perequazione tributaria”**  
(A.C. 1441 del 3 luglio 2008)

Art. 43

*(Mobilità delle funzioni amministrative e uso ottimale degli immobili pubblici)*

1. Le amministrazioni pubbliche, tenuto conto della missione principale loro affidata, individuano tra le proprie funzioni quelle che possono essere esercitate temporaneamente, in modo più efficace o più economico, da altri soggetti pubblici o privati.
2. Nel proporre il trasferimento dell'esercizio delle funzioni ciascuna amministrazione ne specifica gli effetti finanziari e organizzativi, con particolare riguardo al risparmio di spesa e alla riallocazione delle risorse umane e strumentali, nonché ai conseguenti processi di mobilità. Dal trasferimento non possono, in ogni caso, derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. La proposta è presentata a un comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e del quale fanno parte il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le regioni, il Ministro per le riforme e il federalismo e il Ministro per la semplificazione normativa nonché i Ministri di volta in volta competenti in ordine alle funzioni interessate. Il comitato, qualora presenti la proposta all'approvazione del Consiglio dei ministri, indica lo strumento giuridico di diritto pubblico o privato idoneo ad assicurare il migliore esercizio della funzione.
4. Le amministrazioni pubbliche favoriscono ogni iniziativa volta a realizzare, in armonia con le finalità istituzionali fissate dai rispettivi ordinamenti, l'obiettivo della piena utilizzazione e fruizione dei propri edifici da parte dei cittadini. Alle predette iniziative si provvede con le ordinarie risorse strumentali e finanziarie disponibili in sede di bilancio.
5. Al personale delle rispettive amministrazioni effettivamente impiegato nelle attività realizzate sulla base delle iniziative di cui al comma 4 sono attribuiti incentivi economici da definirsi in sede di contrattazione collettiva nell'ambito delle risorse assegnate nei rispettivi fondi unici di amministrazione.

***I servizi della pubblica amministrazione dati al mercato***

Siamo di fronte ad una vera e propria esternalizzazione dei servizi delle amministrazioni pubbliche; l'unico vincolo che viene posto è quello del risparmio che avverrà anche con il congelamento dei posti e la conseguente riduzione della spesa per la contrattazione integrativa.

I risparmi così conseguiti saranno utili anche nella valutazione del dirigente.

E' una norma che, non ponendo vincoli, consente di rivolgersi al "mercato" anche per servizi essenziali per i fini istituzionali delle amministrazioni, e sarà assecondata dai dirigenti stessi che così vedranno crescere la loro indennità di risultato.

Non è previsto in alcun modo che i servizi acquistati rispondano a criteri di qualità e sicurezza.

Art. 61

*(Disposizioni transitorie)*

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.
2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applica l'articolo 345 del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge.

**Scheda di commento al DDL**  
**“Misure per lo sviluppo economico, la semplificazione,**  
**la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica**  
**e la perequazione tributaria”**  
(A.C. 1441 del 3 luglio 2008)

3. Alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro II, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile.
4. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006.

Tutte le modifiche ai codici previste dalla seguente legge si applicano solo ai giudizi instaurati dopo la loro entrata in vigore.

A tutti i giudizi pendenti in 1° grado si applica il divieto di produrre nuovi mezzi di prova e di produrre nuovi documenti.

**Art. 62**

*(Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale)*

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le parole: “15 settembre” sono sostituite dalle seguenti: “31 agosto”.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Dal 1.01.2009 occorre tenere bene in considerazione il primo comma ai fini del computo dei giorni per la proposizione dei ricorsi al giudice amministrativo: esempio: se un provvedimento è stato adottato il 20 di luglio, si contano 11 giorni di luglio, si salta dal 1 al 31 agosto ed i rimanenti giorni si deve cominciare a contarli dal 1 settembre e non più dal 16 settembre. Poiché la norma nulla dispone relativamente ai giudizi in materia di lavoro, si deve ritenere che la sospensione dei termini continui a non applicarsi.

**Art. 66**

*(Conciliazione e arbitrato)*

1. L'art. 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 410

*(Tentativo di conciliazione.)*

1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 e dall'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'art 413.
2. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
3. Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
4. Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista

dal precedente terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.

5. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita a cura della stessa parte istante alla controparte.

6. La richiesta deve precisare: a) nome, cognome, e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede; b) il luogo ove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto; c) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura; d) l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa.

7. Entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, la controparte deposita presso la commissione di conciliazione una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la Commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che dovrà essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.

8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile, non può dar luogo a responsabilità amministrativa.”.

2. L'articolo 411 del Codice di procedura Civile è sostituito dal seguente:

“Art. 411

*(Processo verbale di conciliazione.)*

1. Se la conciliazione esperita ai sensi dell'art. 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo a seguito di provvedimento del giudice su istanza della parte interessata.

2. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.

3. Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell'art 415, devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito.

3.. L'articolo 412 del Codice di procedura Civile è sostituito dal seguente:

«Art. 412

*(Risoluzione arbitrale della controversia.)*

1. In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

2. Nel conferire mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare: a) il termine per la emanazione del lodo, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato; b) le norme che la commissione dovrà applicare al merito della controversia, ivi compresa la decisione secondo equità, nel rispetto dei principi generali

dell'ordinamento.

3. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri ed autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo 1372 del codice civile e di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile ed ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 a seguito del provvedimento del giudice su istanza della parte interessata ai sensi dell'articolo 825.

4. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808 ter.».

4. L'articolo 412 ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

*«Art. 412 ter*

*(Altre modalità di conciliazione previste dalla contrattazione collettiva.)*

1. La conciliazione, nelle materie di cui all'articolo 409 e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, può essere svolta altresì presso le sedi previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 410, 411 e 412.».

5. L'articolo 412 *quater* del codice di procedura civile è sostituito dal seguente.

*«Art. 412 quater*

*(Altre modalità di conciliazione e arbitrato).*

1. Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all'articolo 409 e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 possono essere altresì proposte innanzi al Collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti. E' nulla ogni clausola del contratto individuale di lavoro o comunque pattuita che obblighi una parte o entrambe a proporre le controversie sopra indicate al Collegio di conciliazione ed arbitrato.

2. Il Collegio è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di Presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati patrocinanti in cassazione.

3. La parte che intenda ricorrere al Collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all'altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell'arbitro di parte ed indicare l'oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda, i mezzi di prova ed il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda.

4. Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l'altro arbitro, alla scelta del Presidente e della sede del Collegio. Ove ciò non avvenga ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria.

5. In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del Collegio, la parte convenuta entro trenta giorni da tale scelta deve depositare presso la sede del Collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova.

6. Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare

presso la sede del Collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del Collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva.

7. Il Collegio fissa il giorno della udienza, da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti nel domicilio eletto almeno dieci giorni prima.

8. All'udienza il Collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce si applicano le disposizioni dell'articolo 411, comma 1 e comma 5, e dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

9. Se la conciliazione non riesce il Collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere ed espletare le prove, altrimenti invita alla immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove il Collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza, per l'assunzione delle stesse e la discussione orale.

10. La controversia è decisa, entro venti giorni dall'udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808 ter.

11. Il compenso del Presidente del Collegio di conciliazione e arbitrato è fissato in misura pari al due per cento del valore della controversia dichiarato in ricorso e viene versato dalle parti per metà ciascuna presso la sede del Collegio mediante assegni circolari intestati al Presidente almeno cinque giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte provvede a compensare l'arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del Presidente e dell'arbitro di parte, queste ultime nella misura dell'uno per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo comma, e 92.

12. I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un Fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del Presidente del Collegio di conciliazione e arbitrato e del proprio arbitro di parte.».

6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 412 quater del codice di procedura civile, i contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere clausole compromissorie che comportino la devoluzione della controversia al collegio arbitrale anche sulla base di forme di adesione tacita dei soggetti interessati alla procedura arbitrale.

7. Le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile possono essere decise da arbitri, oltre che nei casi previsti dall'articolo 806 del codice di procedura civile e dall'articolo 5 legge 11 agosto 1973, n. 533, anche qualora il contratto e la clausola compromissoria ivi contenuta, ovvero il compromesso, siano stati certificati in base alle norme di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le commissioni di certificazione dovranno accertare che la clausola compromissoria, ovvero il compromesso, contenga, anche mediante rinvio a regolamenti preesistenti dei collegi arbitrali, i criteri per la liquidazione dei compensi spettanti agli arbitri ed il termine entro il quale il lodo deve essere emanato.

8. Gli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell'articolo 808 ter del codice di procedura civile delle controversie nelle materie di cui all'articolo 409 del Codice di Procedura Civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Le commissioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 412, commi 3 e 4, del codice di procedura civile,.

9. Presso le sedi di certificazione può altresì essere esperito il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.



**Scheda di commento al DDL**  
**“Misure per lo sviluppo economico, la semplificazione,**  
**la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica**  
**e la perequazione tributaria”**  
(A.C. 1441 del 3 luglio 2008)

10. All'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è soppresso l'inciso «di cui all'articolo 76, comma 1, lett. a), del presente decreto legislativo».
11. Il comma 2 dell'articolo 83 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è soppresso.
12. All'articolo 2113 c.c., quarto comma, dopo le parole «ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile» sono aggiunte le seguenti: «ed ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».
13. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 410 bis, secondo comma, e l'articolo 412 bis del codice di procedura civile.
14. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dalla presente disposizione sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

Le norme di cui sopra sono di fondamentale importanza perché modificano radicalmente il processo di lavoro,

Preliminarmente occorre osservare come ad oggi ogni azione avanti al giudice del lavoro deve essere preceduta da un tentativo di conciliazione, che è obbligatorio. L'art. 66 del presente ddl modifica l'art. 410 del c.p.c. e con riferimento al tentativo di conciliazione ne statuisce la FACOLTATIVITA'. Di conseguenza, stante la facoltatività della richiesta, la norma non pone più limiti alla procedibilità dell'azione che può essere anche immediata, senza cioè dover attendere la convocazione all'ufficio del lavoro, o alla sede di conciliazione individuata dal contratto, per le conciliazioni cd. sindacali. Ciò pone un problema non indifferente per i lavoratori, specie dei nostri comparti che anche grazie all'assistenza del Sindacato, sono spesso riusciti a conciliare le vertenze; con la facoltatività del tentativo di conciliazione, sarà necessario, caso per caso, valutare l'opportunità di esperire detto tentativo od, invece, non perdere tempo ed adire direttamente l'autorità giudiziaria.

Se, in ogni caso, il lavoratore intende proporre la richiesta di conciliazione essa deve essere predisposta, a pena di nullità, come la norma espressamente prevede, e non in modo sommario come spesso accade.

Al comma 8 dell'art. 410 c.p.c. si legge espressamente che la conciliazione avvenuta non può dar luogo a responsabilità amministrativa; questa costituisce una precisazione necessaria per coloro che pur rappresentando l'amministrazione, in forza di detto timore non intendono addivenire alla conciliazione invocando una possibile responsabilità amministrativa.

L'art. 412 c.p.c. viene sostituito dal testo attuale che prevede il ricorso al collegio arbitrale in qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita: la Commissione deciderà secondo equità. Nulla viene detto rispetto alle spese della procedura che spesso sono ingenti o comunque maggiori rispetto alla giustizia ordinaria.

L'art. 412 ter è riferito alle forme di conciliazioni previste nelle sedi sindacali, come quella prevista dall'attuale art. 135 del CCNL comparto scuola statale: anche detta forma di conciliazione a seguito della entrata in vigore della legge in questione diventerebbe facoltativa.

L'art. 412 quater prevede il COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO IRRITUALE che si articola secondo le modalità sopra previste ed al di là di ogni altra questione è oneroso per i lavoratori, nonché ad avviso di chi scrive lesivo dei principi costituzionali di cui all'art. 25 della Costituzione in tema di diritto ad un giudizio del giudice naturale, che deve essere togato.



**Scheda di commento al DDL**  
**“Misure per lo sviluppo economico, la semplificazione,**  
**la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica**  
**e la perequazione tributaria”**  
(A.C. 1441 del 3 luglio 2008)

**Art. 67**  
**(Decadenze)**

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente: «1. Il licenziamento da parte del datore di lavoro deve essere impugnato a pena di decadenza entro centoventi giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro.».

Il termine di decadenza, di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica anche ai casi di nullità del licenziamento, nonché di licenziamento inefficace di cui all'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Il termine di decadenza, di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica inoltre:

- a) ai licenziamenti anche qualora presuppongano la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;
- b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, primo comma, numero 3, del codice di procedura civile;
- c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile.

**Impugnazione licenziamento:** attualmente ogni lavoratore può impugnare il licenziamento entro 60 giorni dalla comunicazione da parte del datore di lavoro: con la norma prevista dal ddl il termine è elevato a 120 giorni, ma è impugnabile solo con la proposizione di un ricorso avanti al giudice ordinario; questa modifica è molto importante perché trascorsi i 120 giorni il lavoratore decade da ogni azione. Detto termine si applica a tutti i tipi di licenziamento ed ovviamente impone anche alle organizzazioni sindacali un'attenta attività di consulenza al fine di non far decadere i lavoratori dalla possibilità di impugnazione.